

Regione Veneto

L.R. 21-11-2008 n. 21, Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve. Pubblicata nel B.U. Veneto 25 novembre 2008, n. 97.

Capo II - Realizzazione delle piste

Art. 37

Autorizzazione alla realizzazione.

1. La realizzazione e la modifica delle piste sono subordinate al rilascio di una autorizzazione da parte della provincia previa presentazione di una domanda con i seguenti documenti:

a) progetto, corredato dagli elaborati di cui all'articolo 38, firmato dal progettista dell'intero intervento e controfirmato dal richiedente;

b) dichiarazione del comune sulla compatibilità della pista con lo strumento urbanistico ed in merito al relativo titolo abilitativo edilizio eventualmente rilasciato;

c) [dichiarazione del comune sull'inesistenza di vincoli, usi civici o beni costituenti patrimonio antico delle Regole di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 e successive modificazioni oppure il relativo titolo autorizzativo;](#)

d) dichiarazione dell'ARPAV - Centro valanghe di Arabba - sulla situazione valanghiva di cui all'articolo 5; tale dichiarazione non è richiesta nel caso di interventi che non comportino la modificazione del tracciato;

e) regolamento d'esercizio della pista redatto da un tecnico abilitato e conforme al regolamento tipo predisposto dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h).

2. Hanno titolo a presentare la domanda di autorizzazione:

a) per le piste asservite all'impianto, il concessionario dell'impianto di risalita, o un soggetto diverso ove sussista un accordo con il concessionario dell'impianto di risalita per l'uso della pista;

b) per le piste non asservite agli impianti e per quelle da fondo, in ordine di priorità:

1) il soggetto che dimostri la disponibilità della parte prevalente del tracciato misurato sull'asse della pista;

2) la Regione, la provincia, il comune e la comunità montana competenti per territorio;

3) il titolare di infrastrutture turistiche diverse dagli impianti di risalita;

4) ogni altro imprenditore pubblico o privato.

3. La domanda presentata, nel caso di cui al comma 2, lettera b), con l'indicazione del tracciato e dei terreni interessati alla pista, è pubblicata per trenta giorni nell'albo pretorio del comune e delle comunità montane.

4. L'autorizzazione, nelle more della individuazione delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 6, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera.

(omissis)

TITOLO IV

Sistemi di innevamento programmato

Art. 45

Autorizzazione alla realizzazione dei sistemi di innevamento programmato.

1. Per sistema di innevamento programmato si intende l'insieme degli impianti, macchinari ed attrezzature, sia fissi che mobili, comprese opere e condotte di raccolta, accumulo ed adduzione delle acque, atti a consentire la produzione e la distribuzione della neve nelle quantità necessarie a garantire la migliore fruibilità delle aree sciabili attrezzate.

2. La realizzazione di sistemi per l'innnevamento programmato è subordinata al rilascio di una autorizzazione da parte della provincia. A tal fine, i soggetti interessati presentano, unitamente alla domanda e, salva la necessità di acquisire preventivamente il titolo per l'utilizzo della risorsa idrica, il progetto del sistema, in tre copie, a firma di un tecnico abilitato, controfirmato dal richiedente, costituito dai seguenti elaborati:

a) relazione illustrativa sulle caratteristiche degli impianti di innevamento in rapporto alle condizioni climatico-nivologiche dell'area ed alle piste esistenti o programmate da innevare;

b) carta topografica della zona interessata in scala 1:10.000 con il tracciato delle condotte e delle relative opere e apparati complementari; nella cartografia sono riportate le piste da innevare.

3. Qualora siano previsti bacini di accumulo il progetto è integrato dalla seguente documentazione:

a) relazione generale idraulica sull'adduzione e scarico delle acque, geologica e geotecnica;

b) disegni e particolari costruttivi;

c) dimostrazione della disponibilità dell'acqua necessaria per la gestione del bacino;

d) dichiarazione del comune interessato sulla compatibilità del bacino con lo strumento urbanistico ed in merito al relativo titolo abilitativo edilizio eventualmente rilasciato;

e) [dichiarazione del comune interessato sull'inesistenza di vincoli e di usi civici sull'area o di beni costituenti patrimonio antico delle Regole di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 e successive modificazioni oppure il titolo autorizzativo;](#)

f) dichiarazione dell'ARPAV - Centro valanghe di Arabba - sulla situazione valanghiva ai sensi dell'articolo 5; qualora dal predetto accertamento risulti che il bacino di accumulo è interessato da pericolo di valanghe, deve essere individuato, da un tecnico abilitato, l'intervento di difesa da adottarsi e presentato il relativo progetto;

g) mappa catastale che riporta il tracciato degli impianti in relazione alle particelle di terreno attraversate, con allegata la dichiarazione del richiedente sulla loro piena disponibilità;

h) documentazione fotografica adeguata a rappresentare l'inserimento dell'intervento nel contesto paesaggistico con eventuale "rendering" delle situazioni più significative.

4. Hanno titolo a presentare la domanda di autorizzazione:

a) i soggetti autorizzati all'apertura al pubblico esercizio degli impianti;

b) i soggetti autorizzati all'apertura al pubblico esercizio delle piste;

c) i consorzi di operatori economico-turistici.

5. Nelle more della individuazione delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 6 l'autorizzazione costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera.

6. A garanzia della regolare esecuzione degli interventi di ripristino e dell'attuazione delle misure compensative, la provincia subordina il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione di un'adeguata cauzione, in proprio favore per l'esecuzione degli interventi di ripristino, da aggiornare annualmente in relazione all'inflazione rilevata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), nonché di altra cauzione a favore dei servizi forestali dell'amministrazione regionale per l'attuazione delle misure compensative.

www.demaniocivico.it